

ritto pubblico. La natura pubblica della fondazione dovrebbe essere, in linea di massima, riconosciuta dal legislatore²¹⁸, anche implicitamente²¹⁹. Quanto alla disciplina, la fondazione di diritto pubblico non ha una disciplina propria: a essa si applica quindi la normativa codicistica riferita, genericamente, all'istituto della fondazione²²⁰. Lo statuto, che contiene la disciplina fondamentale della specifica fondazione, potrà eventualmente seguire le indicazioni contenute in una determinata legge, applicabile alla fondazione. La distinzione appena menzionata (tra fondazioni di diritto privato e di diritto pubblico), accennata per completezza di trattazione, non assume rilevanza nel fenomeno che qui si considera, che consiste nella costituzione, da parte dello Stato, di fondazioni qualificate come private dalla stessa legge istitutiva.

Il ricorso all'istituto della fondazione da parte del settore pubblico rientra nella privatizzazione, ampio fenomeno dalle diverse manifestazioni consistenti nell'utilizzo di strumenti privatistici per l'esercizio di attività non autoritative, al fine di ridurre la sfera pubblica²²¹; agli enti, nell'ultimo ventennio all'incirca, è stata con preferenza attribuita la personalità giuridica privata²²². Nell'idea di operare con una mag-

²¹⁸ In analogia con quanto vale per gli enti pubblici, per i quali peraltro vi sono altri indici di riconoscimento, che non possono non ritenersi applicabili a un ente quale la fondazione.

²¹⁹ Ciò è sostenuto da A. Bardusco, cit. a nota 93, pp. 392-93.

²²⁰ In proposito A. Bardusco, cit. a nota 93, p. 390, rileva che l'istituto della fondazione «impegna trasversalmente il campo del diritto privato ed il campo del diritto pubblico».

²²¹ Il fenomeno è approfondito, tra gli altri, da M. Mazzamuto, *La riduzione della spesa pubblica*, Torino, 2000. S. Ristuccia, in *Fondazioni e associazioni: proposte per una riforma del primo libro del Codice Civile*, a cura del Gruppo di Studio Società e Istituzioni, Rimini, 1995, p. 19, precisa che «Il fenomeno della "privatizzazione" come riconversione delle forme giuridico-organizzative di diritto pubblico verso un diritto privato inteso come diritto comune è il concetto che spiega la riscoperta recente della fondazione».

²²² M. Basile, cit. a nota 18, p. 573, qualifica questa tendenza come «"liberalizzatrice", visto che risponde a scelte politiche di tutela di più forme di libertà: per lo Stato, dal peso di amministrazioni inefficienti e dai costi economici divenuti insopportabili; di libertà, per le medesime strutture, da controlli burocratici tanto inutili quanto ostativi per la loro indipendenza; di libertà, per i cittadini, di dare vita e partecipare ad organismi particolarmente foggianti».